

**IL TRIBUNALE DI BRESCIA**

**SEZIONE SPEC. IMPRESA**

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori

**DOTT. RAFFAELE DEL PORTO**

**PRESIDENTE REL.**

**DOTT. GUSTAVO NANNI**

**GIUDICE**

**DOTT. PAOLO BONOFILIO**

**GIUDICE**

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nel procedimento di opposizione allo stato passivo iscritto al n. 12100 del ruolo generale dell'anno 2011

vertente tra

[REDACTED]

opponente, con il proc. dom. avv. Enrico Bartolini

e

FALLIMENTO SEBINO POSE SRL

opposto, contumace

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

[REDACTED] ha proposto domanda d'ammissione al passivo del fallimento Sebino Pose srl del proprio credito di € 5.563,37=, in via privilegiata ex art. 2751-bis, n.1, c.c., a titolo di retribuzione e TFR (quest'ultimo pari a € 4.957,59=) maturati in relazione al rapporto di lavoro subordinato già intrattenuto con la società poi fallita.

La domanda proposta dal [REDACTED] è stata respinta dal g.d., che ha adottato in sede di verifica il seguente provvedimento: "rigetto: prescrizione presuntiva ex artt. 2955 e 2956 C.C.".

Con ricorso depositato in data 25.7.2011 il [REDACTED] ha quindi proposto opposizione ex art. 98, 2° comma, l.f., insistendo per l'accoglimento della propria domanda.

La curatela del fallimento, comparsa personalmente in udienza, non si è costituita in giudizio.

La causa, istruita mediante produzione di documenti, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20.9.2012.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. L'opposizione proposta dal [REDACTED] è fondata e va perciò accolta nei limiti di cui ora si dirà.
2. TFR.

1  
[Handwritten signature]

A norma dell'art. 2956, n. 1, c.c. si prescrive in tre anni, fra gli altri, il diritto dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese.

La norma ricalca, in sostanza, il disposto dell'art. 2955, n. 2 c.c., a norma del quale si prescrive in un anno il diritto dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese.

Il chiaro tenore letterale delle norme in esame impone di condividere l'orientamento del tutto prevalente in dottrina, secondo cui sono soggetti all'applicazione delle norme in tema di prescrizione presuntiva i soli crediti del lavoratore aventi natura di retribuzione (e non anche gli ulteriori crediti di diversa natura derivanti dal rapporto di lavoro), richiedendosi inoltre la necessaria natura periodica della retribuzione (in tal senso si veda, in giurisprudenza, la non recente Cass. 1214/1953).

Orientamento che il tribunale ritiene di condividere, in considerazione della ratio che ispira le norme in esame, ossia quella di agevolare la difesa del debitore, chiamato a dimostrare, a volte a distanza di molti anni, d'aver adempiuto a obbligazioni con scadenza reiterata nel tempo e aventi ad oggetto importi spesso non elevati (obbligazioni che vengono usualmente adempiute immediatamente e in difetto di prova scritta).

2.1. Come accennato in narrativa, il credito di € 4.957,59= insinuato dal [redacted] corrisponde al TFR maturato in forza del rapporto di lavoro che lo ha legato alla società poi fallita; credito al quale può pertanto riconoscersi natura retributiva, ma privo del carattere della corresponsione periodica.

Ne deriva, per le ragioni esposte sub 2., l'inapplicabilità della prescrizione presuntiva eccepita dal curatore (e condivisa dal g.d. in sede di verifica).

2.2. La mera eccezione di prescrizione presuntiva comporta l'implicito riconoscimento dell'originaria esistenza del credito nella misura indicata.

L'opposizione va perciò accolta, quanto al credito per TFR, con la conseguente ammissione al passivo del fallimento Sebino Pose srl, del credito del [redacted] di € 4.957,59=, oltre rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino alla data di esecutività del primo stato passivo del fallimento e interessi legali sulla somma rivalutata sempre dalla data di maturazione del credito a quella del primo riparto utile (anche parzialmente); il tutto in via privilegiata ex art. 2751-bis, n. 1, c.c..

### 3. Retribuzioni.

Lo stesso opponente riconosce (pag. 3 del ricorso, primo capoverso) che "il provvedimento del g.d. è condivisibile, ma solo ed esclusivamente nella parte in cui ha previsto la non ammissione del credito relativo alla retribuzione del mese di aprile 2007 – avendone l'istante rivendicato il diritto con l'istanza di ammissione al passivo del fallimento de quo nel 2011 ed in assenza di pregressi atti validamente

interruttivi della prescrizione" e non articola, in ogni caso, alcun motivo di opposizione con riferimento a tale credito.

Ne deriva il necessario rigetto della relativa opposizione.

4. Resta assorbita ogni altra questione.

5. La curatela, sostanzialmente soccombente, va infine condannata alla rifusione delle spese sostenute dal [redacted] per il presente procedimento, che si liquidano, in difetto di nota spese, in € 1.500,00= per compensi, oltre iva e cpa.

**P.Q.M.**


pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione ex art. 98 l.f. proposta da [redacted] avverso lo stato passivo del fallimento Sebino Pose srl e, per l'effetto, ammette al passivo del fallimento il credito dell'opponente di € 4.957,59=, oltre accessori come specificato in motivazione, in via privilegiata ex art. 2751-bis, n. 1, c.c.; condanna la curatela opposta al pagamento, in favore dell'opponente, della somma di € 1.500,00=, oltre iva e cpa, a titolo di rimborso delle spese di lite.

Così deciso in Brescia il 9.10.2012.

Il Presidente



IL CANCELLIERE CI  
Dott.ssa Alessandra Paganotti



Depositata nella Cancelleria  
del Tribunale di Brescia  
Oggi.....

115 OTT. 2012

IL CANCELLIERE CI  
Dott.ssa Alessandra Paganotti

